



Tribunale di Napoli

13 SEZIONE CIVILE

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ssa Caterina Molfino	Presidente
dott. ssa Grazia Bisogni	Giudice
dott. ssa Cristina Correale	Giudice designato

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. n. **35213/2018** pendente tra

nato in Camerun il 05/03/1986, C.F. _____
rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna Bologna, e con la
stessa elettivamente domiciliato in Napoli presso l'Avv. Paolo Centore alla Via S. Lucia
n. 15, come da mandato in atti

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*,
domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale di Caserta

RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale



Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso proposto da avverso il provvedimento della COMMISSIONE TERRITORIALE DI CASERTA, notificato in data 24.11.2018, con il quale veniva negata al richiedente la protezione internazionale e il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento della Commissione Territoriale, che non avrebbe adeguatamente valutato la sua vicenda personale e la sua condizione di vulnerabilità, alla luce dei pericoli che correrebbe in caso di rimpatrio a causa del suo essere omosessuale, e delle condizioni socio-politiche in cui versa il suo Paese di origine. Chiede, pertanto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento del provvedimento impugnato e, in ogni caso, il riconoscimento dello status di rifugiato, in via gradata, del diritto alla protezione sussidiaria o, in subordine, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ovvero per protezione speciale.

La controversia, introdotta con ricorso depositato in data 19.12.18, ricade ratione temporis nella previsione dell'art. 35 bis d.lgs. 28/05 come modificato dal DL 13/17 convertito in L. 46/17, pubblicata in G.U. il 18.4.17, a mente del quale le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto.

Tali controversie, alla luce del combinato disposto degli artt. 1 e 3 D.L. 13/17, sono trattate dalle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea istituite presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e sono decise dal tribunale in composizione collegiale.

Con decreto del giudice designato è stata fissata udienza per il 19.04.2021 per la comparizione delle parti ex art. 35 bis comma 11 lett. a) d.lvo 25/08, come interpretato di recente dalla S.C. nell'ordinanza n. 17717/18, non essendo disponibile la



videoregistrazione, di cui veniva poi disposta la trattazione scritta ex art. 221 co. 4 L. 77/20.

All'esito dell'udienza a trattazione scritta del 19.4.2021, dato atto del deposito di note per la trattazione scritta da parte del solo difensore del ricorrente che si riportava al ricorso, chiedendone l'accoglimento, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.

Il P.M. nelle conclusioni rese in atti ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

La Commissione territoriale di CASERTA si è costituita, depositando copia degli atti del procedimento.

Nel merito, il ricorso proposto ex art. 35 d.lgs. 28.1.2008 n. 25 è fondato.

In sede di audizione innanzi alla Commissione Territoriale, il ricorrente afferma di essere cittadino camerunense, di religione cristiana battista, di etnia bassa, nato nella città _____ dipartimento di _____ nella Regione del Litorale e di essersi trasferito nel 1998 nel villaggio di _____ con sua madre, sempre nel dipartimento _____ Della sua famiglia di origine riferisce di non aver mai conosciuto il padre, di aver perso la madre nel 2007 e di avere due fratellastri, con cui non ha contatti. Dichiaro di essere espatriato a causa della sua omosessualità, di cui ha preso man mano consapevolezza a partire dai tempi della scuola secondaria, quando ha iniziato a provare sentimenti e ad avere comportamenti più intimi con un suo compagno di scuola, di _____ conosciuto nel 2003 giocando a calcio, con il quale ha intrapreso una relazione a partire dal 2007. Racconta che avevano mantenuto segreta la loro relazione anche alle rispettive famiglie, le quali non si erano insospettite della loro frequentazione perché sapevano della loro amicizia. Riferisce che, invece, la gente del suo villaggio, sospettosa nei suoi confronti poiché non lo vedeva interessato alle donne, nel 2009 lo aveva tacciato di essere omosessuale avendolo visto uscire da un bar insieme al suo compagno e ad un uomo che era già conosciuto come gay nella comunità locale. Il ricorrente afferma che in Camerun l'omosessualità è assolutamente vietata e perseguita, e così, per non avere



problemi, egli decideva di separarsi dal suo compagno e di fuggire nel villaggio di rimanendovi un anno e due mesi. A però, un giorno incontrava una signora che vendeva l'olio, la quale lo riconosceva e diffondeva in giro la voce che egli era omosessuale. A quel punto, nella stessa notte, il ricorrente, per paura di essere perseguitato, fuggiva attraverso la foresta e lasciava il Camerun, in data 12 dicembre 2013. È giunto in Italia il 31.01.2017, dopo aver attraversato il suo paese in treno, per poi andare in Nigeria ed Algeria, passando per il deserto, ed infine in Libia, dove ha lavorato in un cantiere ed è stato anche in prigione per 3 settimane. Specifica di temere, in caso di rimpatrio, di poter essere ucciso perché omosessuale e che in Italia, su consiglio di un avvocato di un suo amico del centro di accoglienza, al quale aveva rivelato la sua omosessualità, si è iscritto all'associazione Arcigay e si sente finalmente libero di vivere il suo orientamento di genere.

In giudizio ha depositato la tessera dell'Arcigay ed una relazione del presidente di tale associazione, oltre che la relazione di una psicologa.

Diversamente da quanto ritenuto dalla CT, il ricorrente ha esposto con chiarezza la scoperta della propria omosessualità, l'incontro con suo compagno di scuola, e la gradualità del loro rapporto, la sensazione di pericolo quando la comunità li aveva tacciati di essere omosessuali, dopo averli visti uscire da un bar con un soggetto notoriamente gay e la scelta obbligata di separarsi dal suo compagno ed andare a vivere in un'altra città, finché la voce del suo orientamento di genere non si diffondeva anche lì a causa di una donna del suo villaggio che si recava a vendere l'olio.

Il ricorrente, a seguito delle domande poste dalla CT, ha ben chiarito la successione cronologica degli eventi della sua vita, la scuola, l'incontro con cui giocava anche a calcio, ed il ritrovarsi a rompere il timore di una relazione nel 2007, durante la proclamazione dei risultati dell'esame finale della scuola secondaria, quando in un impeto di gioia si abbracciavano e si rendevano conto dei rispettivi sentimenti. Ugualmente il ricorrente ha risposto in modo esaustivo alla CT sul ruolo avuto dalla



donna che vendeva olio e che, conoscendolo già da tempo, aveva sparso anche lì il pettegolezzo sulla sua omosessualità, mettendo così a rischio la sua incolumità anche in tale villaggio.

A questo proposito si ricorda che la S.C., ai fini della valutazione del rischio di persecuzione, non richiede la prova che il ricorrente sia omosessuale ma che egli sia considerato tale dalla comunità in cui vive e che ciò lo esponga al rischio di ritorsioni o discriminazione, rischio che nel caso di specie la stessa CT, alla luce delle fonti indicate nel diniego, ha ritenuto sussistente in astratto nel paese di origine del ricorrente.

Il ricorrente ha depositato innanzi alla CT la tessera di iscrizione all'Arcigay; erroneamente la CT ha visto in questa iscrizione un comportamento strumentale; infatti il ricorrente ha chiaramente spiegato che dopo aver rivelato ad un suo amico del centro di accoglienza la sua omosessualità, questi gli aveva consigliato di iscriversi all'Arcigay, consiglio ricevuto tramite il suo avvocato. Se l'iscrizione all'Arcigay di certo non prova l'orientamento sessuale dell'iscritto, nemmeno può trarsi da tale fatto un argomento contrario all'attendibilità del ricorrente, che ha peraltro spiegato di essersi iscritto per sentirsi finalmente libero di rivelare la sua omosessualità e smettere di nascondersi.

Le dichiarazioni del ricorrente trovano, inoltre, riscontro estrinseco nelle fonti internazionali consultate di ufficio dal collegio, di seguito indicate, da cui emerge la diffusività del fenomeno della discriminazione e della violenza su persone di orientamento sessuale su gli LGBTI. In particolare dal **Country Report on Human Rights Practices 2019 – Cameroon ECOI. NET** (<https://www.ecoi.net/en/document/2026402.html>) emerge che gli atti sessuali con persone dello stesso sesso sono illegali e puniti con la pena della detenzione da sei mesi a 5 anni oltre ad una pena pecuniaria da 20,000 a 200,000 CFA.

Le associazioni per i diritti delle persone LGBTI come Cameroonian Foundation for AIDS (CAMFAIDS), Humanity First Cameroon, Alternatives Cameroon, National Observatory of the Rights of LGBTI Persons riferiscono di continui arresti arbitrari, estorsioni, minacce telefoniche e via email, nonché di stupri collettivi con carattere



punitivo ai danni delle persone LGBTI, perpetrati dagli stessi familiari, che restano impuniti per l'inerzia della polizia in tali casi. Nonostante la costituzione preveda l'uguaglianza dei cittadini, nessuna legge proibisce esplicitamente la discriminazione avverso la comunità LGBTI. Nel 2018 il National Observatory for the Rights of LGBTI persons and their Defenders, ha pubblicato un report documentando 376 casi di abusi perpetrati contro persone LGBTI.

Si ritiene, anche alla luce delle fonti internazionali su citate, che in caso di rimpatrio il ricorrente sarebbe nuovamente esposto al rischio di persecuzione a causa del suo orientamento di genere senza poter ricevere tutela dallo Stato, che anzi è da ritenersi tra gli agenti persecutori, alla luce della condanna penale prevista per chi abbia rapporti sessuali con persone dello stesso sesso. sicchè sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Per mera completezza si aggiunge che nelle zone del Camerun anglofono nel Nord Ovest e nel Sud Ovest, in cui rientra anche la regione di Litoral, da cui proviene il ricorrente, come emerge dalla nota della Commissione Nazionale per il diritto d'Asilo del 14.4.17 e del 2.5.19, vi è un elevato grado di conflitto con la minoranza anglofona.

Dalle fonti internazionali consultate dal collegio, emerge che i relatori speciali si sono detti molto preoccupati riguardo alla crescita della violenza nel nord-ovest e sud-ovest del Paese, che ha incluso l'uso della forza nei confronti di dimostranti anglofoni che protestavano per le nomine sempre più frequenti di funzionari francofoni nelle loro regioni. Inoltre dalla medesima fonte risulta che "Il gruppo armato Boko Haram perpetra gravi violazioni dei diritti umani e violazioni del diritto internazionale umanitario nella Regione Far North (Extreme Nord), e sulle colline lungo il confine della Nigeria-Camerun, oltre che nelle aree forestali dello stato di Borno, tra cui sequestri e uccisioni di centinaia di civili. In risposta, le autorità e le forze di sicurezza si sono impegnate in violazioni dei diritti umani, tra cui arresti arbitrari, detenzioni in isolamento, torture e sparizioni forzate. Come risultato del conflitto, più di 170.000 persone hanno lasciato le loro case dal 2014. Dal report di **ICG - International Crisis**



Group: Watchmen of Lake Chad: Vigilante Groups Fighting Boko Haram , 23 February 2017 si rileva che “Gruppi di vigilantes in Nigeria, Camerun, Niger e Ciad svolgono un ruolo importante nella lotta contro Boko Haram, ma la loro presenza suscita preoccupazioni. Fanno operazioni militari meno dirette e più efficaci e hanno in parte ricollegato questi Stati con molte delle loro comunità locali, ma hanno anche commesso abusi e si sono coinvolti in una economia bellica. L'uso ufficiale di vigilantes per combattere il movimento si diffuse ulteriormente in Nigeria, poi in Camerun nel 2014 e Chad nel 2015, dove i gruppi sono conosciuti come *comités de vigilance*.”

Il rapporto documenta come le autorità del Camerun e le forze di sicurezza hanno arbitrariamente arrestato centinaia di persone accusate di sostenere Boko Haram, spesso con poca o nessuna prova, e detenute in condizioni disumane, spesso pericolose per la vita. Alcuni sono morti in custodia a seguito della tortura; altri sono stati sottoposti a sparizioni forzate, e il loro destino resta sconosciuto fino ad oggi. Il rapporto documenta anche come, nei casi portati davanti alla giustizia, i diritti dei detenuti sono sistematicamente negati, e come l'uso della legislazione anti-terrorismo e i tribunali militari li lasci praticamente senza garanzie procedurali.”

*International Crisis Group*¹³, in un articolo del 19 Ottobre 2017 relativo al deteriorarsi della situazione della crisi anglofona di cui si è detto innanzi, scrive che tra il 14 e 20 settembre 2017 quattro bombe sono esplose nel paese, due nella regione del Nord-Ovest, una in una stazione di polizia nella città di Bamenda e una a Douala. Non ci sono state rivendicazioni per le esplosioni ma il governo e buona parte dell'opinione pubblica del paese hanno attribuito gli scoppi ai secessionisti.

*International Crisis Group*¹⁵ nel sopracitato Crisis Watch 2017 riporta: “[...] Il governo ha vietato la dimostrazione pro-anglofoni dell'opposizione a Douala il 21 ottobre e le forze di sicurezza hanno disperso i manifestanti. La comunità internazionale ha chiesto il dialogo e il 4 ottobre gli Stati Uniti hanno condannato l'uso "inaccettabile" della forza da parte del governo.”



L'ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) nel marzo 2020 in un articolo dal titolo *The Unbearable Unity of Cameroon: Boko Haram and the Anglophone Secessionism* riassume i due aspetti fondamentali dell'attuale situazione di sicurezza in Cameroon: "Il Cameroon è uno degli esempi di un numero crescente di Paesi che affrontano sia ribellioni separatiste che gruppi armati jihadisti. Due caratteristiche sono tuttavia degne di nota nel caso del Camerun. In primo luogo, il fatto che, a differenza di alcuni Paesi che affrontano crisi simili, non sia possibile creare confusione tra i due fronti degli insorti (in termini di territorio, base sociale, canali di mobilitazione delle risorse, interessi tattici e persino repertorio di azioni violente): uno si dispiega sotto la bandiera di Boko Haram e si trova ai margini settentrionali del paese, dove le ostilità sono iniziate nel 2014; l'altro, cresciuto violentemente dal 2017, è collegato alle richieste secessioniste all'interno della minoranza anglofona nelle regioni occidentali. I due fronti non sono in alcun modo collegati, tranne per il fatto che è lo stesso stato e lo stesso regime che sono sfidati da entrambe le parti da ribellioni armate. In secondo luogo, alla luce del dogma della sicurezza «nessun dialogo con il terrorista o il gruppo armato» il Camerun ha adottato finora solo risposte rigorose antiterrorismo e contro l'insurrezione di fronte a queste insurrezioni popolari. Questa visione della sicurezza è semplicistica e unilaterale, in quanto tende a oscurare le ovvie motivazioni politiche per le mobilitazioni in corso[...] In meno di tre anni di scontri generalmente a bassa intensità, il bilancio delle vittime nelle regioni occidentali si avvicina a 3.000, con oltre mezzo milione di sfollati interni e rifugiati. Centinaia di villaggi sono stati bruciati e distrutti dall'esercito e molte scuole hanno subito attacchi da parte dei secessionisti. Nell'estremo nord, i numeri sono altrettanto grandi e ancor più vi sono sospetti di inesattezze. Nel gennaio 2020, il numero di sfollati era di circa 297.000."

Il collegio, alla luce del *fumus persecutionis* legato all'orientamento di genere del ricorrente, ritiene di poter accogliere integralmente del ricorso, con il riconoscimento dello status di rifugiato.

Alla liquidazione del gratuito patrocinio si provvede con separato decreto.



Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili, vista l'ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:

1) accoglie il ricorso proposto nato in Camerun il 05/03/1986 e gli riconosce lo status di rifugiato;

2) dichiara irripetibili le spese del giudizio.

Così deciso in Napoli, in data 18.6.21

Il Presidente

Dr.ssa Caterina Molfino

